

In blu i commenti da eliminare

In rosso i campi da completare

In verde le alternative tra cui scegliere

Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre, per la quota parte e A34 Villesse-Gorizia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste

Capitale Sociale € 126.975.984,00 i.v. - R.E.A. Trieste 202917

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 01310930324

Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): B65A25A784.

Operatore Economico: *<inserire nome Operatore Economico>* con Sede in *<inserire dati Operatore Economico>*, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione alla C.C.I.A.A. di *<inserire sede C.C.I.A.A.>* n. *<inserire dati Operatore Economico>*, numero REA *<inserire dati Operatore Economico>*.

Importo: netti Euro *<inserire importo netto contrattuale>* -.

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

1) dott. Giorgio DAMICO, nato a Trieste il 17.12.1964, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di Direttore Generale e legale rappresentante di Società Autostrade Alto Adriatico

S.p.A. (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 21.06.2024, e relativo mandato speciale con rappresentanza rilasciato dal notaio Tomaso Giordano in Trieste in data 27.06.2024, repertorio n. 10154 raccolta n. 6759;

E

2) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>* - e residente in *<inserire comune di residenza>* – Via *<inserire via e numero civico di residenza>*, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>*, e quindi, rappresentante del *<inserire denominazione dell'Operatore Economico>* (il quale, per brevità, verrà denominato Operatore Economico o Appaltatore o Esecutore), giusta procura dd. *<inserire data procura>* repertorio n. *<inserire numero repertorio>* raccolta n. *<inserire numero raccolta>* del dott. *<inserire nominativo notaio>* iscritto al Collegio Notarile *<inserire collegio notarile del notaio>*.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'Operatore Economico *<inserire nome Operatore Economico>*, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice di data _____ (rif. Società prot. Atti/___ dd. _____);

- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____ (rif. Società prot. Atti/___ dd. _____), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che trattasi all'Operatore Economico *<inserire nome*

Operatore Economico>, per l'importo di Euro <inserire importo in cifre>.-

(<inserire importo in lettere>) al netto dell'I.V.A. di cui Euro <inserire

importo in cifre>.- (<inserire importo in lettere>) per costi della

manodopera ed Euro <inserire importo in cifre per Lotto di riferimento>.-

(<inserire importo in lettere per Lotto di riferimento>) per costi della

sicurezza non soggetti a ribasso;

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi

dell'art. 90, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. è stata trasmessa

all'Operatore Economico aggiudicatario in data _____ (rif. Società

prot. U/ _____);

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi

dell'art. 90, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono state

trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Società prot. U/ _____);

- che l'Operatore Economico <inserire nome Operatore Economico> ha

comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria

composizione societaria;

- che l'Operatore Economico <inserire nome Operatore Economico> rientra

tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.

white list) della Prefettura di <inserire provincia prefettura>, istituito dalla

L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione

valida fino al giorno _____; *(punto eventuale nel caso*

l'Operatore Economico risulti iscritto alla white list);

- che la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg.

del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa all'Operatore Economico è stata

inoltrata dalla Società in data _____ (rif. Società prot. U/ _____ dd.

_____) tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia; *(punto eventuale alternativo al precedente nel caso l'Operatore*

Economico non risulti iscritto alla white list)

- che la documentazione antimafia liberatoria relativa all'Operatore

Economico, ai sensi degli artt. 91 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è

stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia in data _____ (rif. Società prot. n. E/ _____ dd. _____);

(punto eventuale alternativo al successivo, da abbinarsi al precedente, solo

nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

- che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Società può

procedere, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. anche

in assenza del rilascio della documentazione antimafia, alla stipula del

presente contratto, fermo restando che la sua sottoscrizione avviene sotto la

condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

e che, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente

contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla stipula una

documentazione antimafia positiva; *(punto eventuale alternativo al*

precedente, solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione

antimafia liberatoria)

- che sulla base del certificato emesso in data _____ (rif. Società prot.

E/ _____ dd. _____) da *<inserire ente competente>*, competente per

il territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale, risulta

l'ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.,

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- che in capo all'Operatore Economico sono state effettuate con esito positivo, a mezzo del FVOE_2 messo a disposizione dell'ANAC, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;
- che le Parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente a eseguire a perfetta regola d'arte il servizio relativo al "Servizio di pulizia e fornitura del materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali" (il quale, per brevità, verrà in appresso denominato anche appalto o prestazione), come meglio descritto nei documenti recepiti al successivo art. 18.

ART. 2. - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO

La durata prevista è di 1.095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario, secondo quanto previsto all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

La Società potrà esercitare tale facoltà comunicandola all'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3. - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto dell'appalto, che sarà liquidato a misura, è pari a Euro *<inserire importo contrattuale>.- (<inserire importo contrattuale in lettere>)* al netto dell'I.V.A., di cui Euro *<inserire importo offerto> (<inserire importo offerto in lettere>)* per costi della manodopera, ed Euro Euro 3.333,90.- (tremilatrecentotrentatré /90) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo è il risultato del ribasso dello *<inserire ribasso percentuale offerto>.- (<inserire ribasso percentuale offerto in lettere>)* offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad Euro 1.990.101,53.- (unmilionenovecentonovantamilacentouno/53) al netto dell'I.V.A..

ART. 4. - PAGAMENTI

Le modalità di pagamento sono dettagliatamente descritte agli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico XML, dovranno essere intestate alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. e dovranno

riportare l'indirizzo della stessa, dovranno essere trasmesse elettronicamente

tramite il Sistema di Interscambio (SDI), e indicare il Codice Destinatario

00000000 e l'indirizzo P.E.C. fatture@pec.autostradealtoadriatico.it.

La Società rientra nella previsione dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72

(scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall'art. 1 del D.L.

n. 50/2017 e s.m.i., convertito con Legge n. 96/2017 del 21.06.2017, e

pertanto le fatture emesse e i conseguenti pagamenti devono essere conformi

alla normativa di riferimento.

In ottemperanza all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre

all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della

ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso

maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede

di verifica di conformità a seguito del rilascio del Documento Unico di

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Operatore Economico e degli

eventuali **subappaltatori (solo in caso di subappalto)**, da parte degli enti

previdenziali competenti, a condizione che l'Operatore Economico presenti

l'apposita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 117, comma 9, del D. Lgs.

36/2023 e s.m.i., e previa ricezione della fattura relativa all'importo

svincolato.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul **conto/i corrente/i**

bancario/i sotto **riportato/i**, **dedicato/i** anche in via non esclusiva alle

commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico con nota di

data _____ (rif. Società prot. E/ _____ dd. _____), in conformità

alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Le fatture dovranno riportare il riferimento del presente contratto e il relativo C.I.G. nonché l'IBAN del conto corrente dedicato. La Società non procederà al pagamento di fatture prive del numero del riferimento al presente contratto e/o del C.I.G. e/o dell'IBAN.

Parimenti, la Società non procederà al pagamento di fatture che riportino un IBAN *diverso/i da quello/i comunicato/i* con la sopracitata nota o da quello relativo a una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla Società alla Società ai sensi dell'Allegato II.14 e dell'art. 6 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Il pagamento effettuato in tal modo esonera la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

ART. 5. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e in particolare a informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Si applica l'art. 67 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 6. - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n.

_____ per Euro *<inserire importo>.- (<inserire importo in lettere>)*, emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

(Punto eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Si precisa che l'importo originario della cauzione definitiva pari ad Euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* è stato ridotto del *30,00%.- (trentapercento), nonché di un ulteriore 20,00%.- (ventiperceto)*, pari ad Euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee *(UNI CEI ISO 9000, UNI CEI ISO 14001, Emas, ecc.)* come riportato all'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

La Società ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni

dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

Si applica l'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 7. - PENALI

Le penali in caso di ritardi e inadempimenti nell'esecuzione del servizio sono dettagliate all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali.

ART. 8. - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all'Operatore Economico sarà imputata l'esecuzione in danno del servizio e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva secondo quanto riportato all'art. 6 del presente contratto.

Si applica l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 9. - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'Allegato II.14, art. 6 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991 e s.m.i..

Si applica l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 10. - RISOLUZIONE

Si applica l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo in ogni caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Inoltre, all'Operatore Economico inadempiente sarà imputata l'esecuzione in danno del servizio e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva secondo quanto riportato all'art. 6.

La Società ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto e dalle Norme Generali del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- perdita, da parte dell'Operatore Economico, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione degli appalti pubblici.

(il successivo è un punto eventuale, da inserire solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, la Società risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla sua stipula una documentazione antimafia positiva riferita all'Operatore Economico.

ART. 11. - RECESSO

Si applica l'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 12. - ONERI E OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico si impegna ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dai relativi allegati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione.

L'Operatore Economico si obbliga:

- ad adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- a segnalare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento della prestazione;
- a segnalare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possano influenzare il regolare svolgimento della prestazione;
- a non interfacciarsi direttamente ed autonomamente con qualsiasi soggetto terzo, privato o pubblico, per condurre trattative di qualsiasi tipo, pur finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o nulla osta di qualsiasi natura, se non espressamente autorizzata a ciò dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

L'Operatore Economico garantisce:

- il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,	
	previste dalla vigente normativa;	
	- l'utilizzo del personale qualificato occorrente per l'esatta esecuzione della	
	prestazione;	
	- la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo occorrenti	
	per l'esatta esecuzione del servizio;	
	- la copertura di tutte le eventuali spese di trasferimento, vitto, alloggio	
	occorrenti per l'esatta esecuzione del servizio;	
	- l'espletamento di tutte le pratiche necessarie a ottenere eventuali	
	autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari e funzionali all'esatta	
	esecuzione del servizio.	
	(Punto eventuale, da adottare qualora applicabile al Lotto di riferimento.)	
	Inoltre, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei	
	principi nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e come previsto	
	dall'articolo 57 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore	
	Economico è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il	
	personale già operante alle dipendenze del soggetto uscente, garantendo	
	l'applicazione dei C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno	
	2015, n. 81 e s.m.i..	
	ART. 13. - SUBAPPALTO	
	(Punto eventuale, da adottare nel caso in cui l'Operatore Economico	
	nell'offerta <u>non abbia dichiarato</u> l'intenzione di subappaltare parte del	
	servizio.)	
	Il subappalto non è ammesso, in quanto in fase l'Operatore Economico non	
	ha dichiarato di voler ricorrere a tale istituto.	
	Pagina 13 di 24	

(Punto eventuale, alternativo al testo precedente, da adottare nel caso in cui l'Operatore Economico nell'offerta abbia dichiarato l'intenzione di subappaltare parte del servizio. Nel caso invece l'Operatore Economico abbia dichiarato l'intenzione di ricorrervi nell'offerta il testo precedente va eliminato ed adottato il testo successivo)

Come riportato all'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali nonché nel disciplinare di gara dd. 27.02.2025, in ragione:

- a) del rischio traffico e della conseguente necessità di agevole coordinamento dei cantieri in autostrada e delle singole squadre operanti;
- b) della necessità di garantire una più intensa vigilanza sulle corrette modalità esecutive e sulle condizioni di svolgimento del lavoro in sicurezza;
- c) dell'esigenza di garantire l'adeguato coordinamento esecutivo tra attività tra loro connesse;
- d) della necessità di attuazione dei progetti di inclusione sociale;

in merito alle prestazioni subappaltabili si applicano i vincoli riportati (*vedere tabella di riferimento del disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali del Lotto di riferimento*).

Le parti del servizio che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono *<inserire descrizione servizi come da offerta>*.

Si applica l'art. 119 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può comunque superare la quota del 50,00 % del contratto.

Si applicano gli artt. 40, 41 e 42 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al

subappalto alla Società con le modalità previste all'art. 40 delle Norme Generali del capitolato Speciale d'Appalto.

Dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Stazione Appaltante e subappaltatore.

ART. 14. - SUBCONTRATTI

Si applicano l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per quanto applicabile, e gli artt. 43 e 44 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali.

ART. 15. - SICUREZZA

Si applicano gli artt. 37, 38 e 39 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha quantificato in Euro *<indicare l'importo in cifre> (indicare l'importo in lettere>*), gli oneri interni della sicurezza.

Inoltre l'Operatore Economico ha valutato le prestazioni da eseguire e, di conseguenza, ha ritenuto congrui i costi della sicurezza quantificati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi predisposto dalla Società in Euro *<indicare l'importo in cifre per il Lotto> (indicare l'importo in lettere per i, Lotto>*), al netto dell'I.V.A..

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, predisposto dalla Società, compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per accettazione dall'Operatore economico, è allegato al presente contratto.

È obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

ART. 16. - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico *e degli eventuali subappaltatori (solo in caso di subappalto)* che dovrà accedere ai locali della Società, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 17. - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio, lasciando indenne la Società, ogni responsabilità per danni subiti dalla Società e da terzi, conseguenti ad azioni o omissioni comunque connesse all'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto.

L'Operatore Economico assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Società per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la Società stessa dovesse subire, anche a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte di terzi, per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento della prestazione.

L'Operatore Economico ha stipulato la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) *<inserire numero polizza>*, emessa in data *<inserire data>* dalla *<inserire compagnia assicurativa>* per un

massimale per sinistro pari a *<inserire importo del massimale che non potrà essere inferiore a Euro 1.500.000,00.- (unmilione cinquecentomila/00)>*, a copertura della responsabilità civile per danni causati alla Stazione Appaltante e a terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Si applica l'art. 36 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 18. - DOCUMENTI RECEPITI CON IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, gli atti ed i documenti di seguito indicati, firmati digitalmente tra le parti:

1. Offerta economica Operatore Economico;
2. Offerta tecnica Operatore Economico;
3. Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;
4. Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
5. Allegato A – Tipo e frequenza prestazioni;
6. Planimetrie;
7. Tracciabilità flussi finanziari;
8. *<Eventuali documenti aggiuntivi>*.

ART. 19. - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Società ha nominato il rag. Davide Sartelli Responsabile Unico del Progetto e l'dott. _____ Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività a tali figure demandate dal presente

contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le altre attività che si rendano necessarie o opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questi assegnati.

ART. 20. - VERIFICA E CONTROLLI DELLA SOCIETÀ

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare e verificare le prestazioni svolte. Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato all'Operatore Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare al medesimo. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle prescrizioni del contratto, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda a ottemperare a quanto richiesto, la Società potrà applicare le penali o risolvere il presente contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva secondo quanto riportato all'art. 6 del presente contratto.

ART. 21. - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il servizio è soggetto a verifica di conformità. All'esito positivo di tale attività il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà apposito certificato per attestare che il servizio è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del presente contratto e assumerà carattere

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'emissione del certificato di verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo, ovvero delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi, difetti o difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

L'Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a subappaltatori o altri subcontraenti.

(periodo successivo da eliminare in caso di Operatore Economico singolo e da modificare in funzione del caso specifico in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio).

I singoli componenti del **Raggruppamento Temporaneo / Consorzio** sono solidalmente responsabili nei confronti della Società ai sensi del comma 9 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 22. - MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto.

Si applica l'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 23. - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. si conferma che il contratto sarà soggetto a revisione prezzi con le modalità indicate all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 24. - CONTESTAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico deve tempestivamente segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento del servizio, pena la perdita di qualsiasi diritto ad avanzare successivamente contestazioni correlate a tale fatto, accadimento, evento.

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque entro e non oltre cinque giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 25. - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di

risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 26. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Si applicano gli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 27. - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente contratto.

La trasmissione degli atti inerenti all'appalto avverrà a mezzo P.E.C. all'indirizzo *<inserire indirizzo P.E.C. dell'Operatore Economico>*.

Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C..

ART. 28. - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e le disposizioni di

Legge in materia vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.

ART. 29. - PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il *<inserire ruolo del soggetto es. Legale Rappresentante, Procuratore, ecc.>* dell'Operatore Economico, *<inserire nominativo>*, con la firma del presente atto dichiara di aver preso visione della documentazione pubblicata sul sito internet della Società al link www.autostradealtoadriatico.it/MOG e garantisce l'osservanza delle norme ivi contenute.

ART. 30. - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto, alla sua esecuzione o alla sua modifica sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

In particolare l'Operatore Economico ha assolto l'imposta di bollo (codice tributo 1573), così come quantificata dalla tabella A dell'Allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a Euro 250,00.- e con le modalità di cui al parere dell'Agenzia delle Entrate n. 446/2023.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con imposta nella misura fissa pari a Euro 200,00.- assolta dall'Operatore Economico.

ART. 31. - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i. si informa che i dati comunicati saranno inseriti nelle banche dati della Società e trattati,

anche qualora dovessero essere trasmessi ad altri soggetti per necessità operative, ai soli fini del perfezionamento e gestione dell'operazione di cui al presente contratto. Le finalità del trattamento sono di natura amministrativa e contabile nonché l'esercizio di un legittimo interesse del Titolare. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., la quale ha designato un responsabile della protezione dei dati (DPO) raggiungibile all'indirizzo dpo@autostradealtoadriatico.it. L'informativa estesa è consultabile nella sezione privacy dei siti www.autostradealtoadriatico.it e www.infoviaggiando.it.

Redatto in formato digitale, letto, confermato e sottoscritto.

La Società: *Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.*
Il Direttore Generale
(dott. Giorgio DAMICO)
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

L'Operatore Economico: *Ragione Sociale.*
Carica persona designata
(Nominativo soggetto designato)
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 3 (IMPORTO DEL CONTRATTO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 7 (PENALI), ART. 8 (CESSIONE DEL CONTRATTO), ART. 9 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 10 (RISOLUZIONE), ART. 11 (RECESSO), ART. 19 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 24 (CONTESTAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO), ART. 26 (DEFINIZIONE DELLE

CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L’Operatore Economico: *Ragione Sociale.*
Carica persona designata
(*Nominativo soggetto designato*)
(*firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005*)